



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 4 del 21/01/2008

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE STATUTO DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) "DISTRETTO DI FIDENZA" – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI PARTECIPAZIONE ALL'ASP TRA I COMUNI DI BUSSETO, FIDENZA, FONTANELLATO, FONTEVIVO, NOCETO, POLESINE PARMENSE, ROCCABIANCA, SALSOMAGGIORE TERME, SAN SECONDO PARMENSE, SISSA, SORAGNA, TRECASALI E ZIBELLO – PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaotto**, addì **ventuno** del mese di **gennaio** alle ore **21.00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Dr. Luca Laurini** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	LAURINI Dr. Luca	SI		10	CARRAGLIA Enzo	SI	
2	PUDDU Pier Paolo	SI		11	CATELLI Gianluca	SI	
3	TESTA Gilberto		SI	12	LAVEZZINI Enrica	SI	
4	GAMBAZZA Maria Giovanna	SI		13	BOTTAZZI Ilaria	SI	
5	TALIGNANI Carla	SI		14	PISARONI Daniele	SI	
6	GENUA Fabrizio	SI		15	MICHELAZZI Lamberto	SI	
7	FRATTI Salima	SI		16	LEONI Gianarturo	SI	
8	PASSERA Maurizio	SI		17	DONATI Giuseppe	SI	
9	CONCARI Luca	SI					
PRESENTI: 16 ASSENTI: 1							

Partecipa il Il Segretario Comunale **Granelli Dr.ssa Roberta**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE STATUTO DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) "DISTRETTO DI FIDENZA" – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI PARTECIPAZIONE ALL'ASP TRA I COMUNI DI BUSSETO, FIDENZA, FONTANELLATO, FONTEVIVO, NOCETO, POLESINE PARMENSE, ROCCABIANCA, SALSOMAGGIORE TERME, SAN SECONDO PARMENSE, SISSA, SORAGNA, TRECASALI E ZIBELLO – PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 10 della legge **08/11/2000, n. 328**, avente ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", prevede una nuova disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), definendone i principi e rinviando l'applicazione a specifico decreto legislativo da emanarsi da parte del Governo;
- che con D.Lgs. **04/05/2001, n. 207**, avente ad oggetto "Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono state approvate le suddette norme applicative, che prevedono, fra l'altro, che le IPAB che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali siano tenute a trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
- che il titolo IV della legge regionale **12/03/2003, n. 2**, avente ad oggetto "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" contiene le norme con le quali la Regione Emilia-Romagna, ispirandosi ai principi della legge e del decreto legislativo suddetti, prevede abbia luogo il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la costituzione di Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
- che le deliberazioni del **Consiglio regionale n. 623** del 09/12/2004 (di seguito DCR 623/2004) e **n. 624** del 09/12/2004 (di seguito DCR 624/2004) e della **Giunta regionale n. 284** del 17/03/2005 (di seguito DGR 284/2005) e **n. 722 del 22/05/2006** (di seguito DGR 722/2006), che contengono, unitamente alle linee guida approvate dalla Regione in data 02/02/2006, le indicazioni attuative del titolo IV della L.R. 2/2003, individuano e dettagliano le modalità di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ed affidano ai Comuni della Zona sociale, attraverso il Comitato di Distretto, le funzioni strategiche di governo e di indirizzo dei processi locali che portano alla costituzione dell'Azienda, prevedendo inoltre che i Comuni possano avvalersi delle ASP per la gestione dei servizi e delle attività previsti dalla sopra citata L.R. 2/2003;
- che la LR 2/2003, la DCR 623/2004 e le DGR 284/2005 e 722/2006 indicano nel "**Programma delle trasformazioni aziendali**" il primo strumento fondamentale per il riordino delle IPAB di ciascun ambito di Zona sociale, coincidente con il Distretto Sanitario;
- che il "Programma delle trasformazioni aziendali delle IPAB aventi sede nella Zona sociale di Fidenza" è stato approvato dal Comitato di Distretto nella seduta del **14 luglio 2005** e costituisce a tutti gli effetti allegato al Piano di Zona 2005/2007, adottato con specifico Accordo di Programma sottoscritto il 27 luglio 2005;

CONSIDERATO:

- che nel Comitato del Distretto di Fidenza, tenutosi a Fidenza il **21 dicembre 2005**, i Comuni del Distretto di Fidenza, la Provincia di Parma e l'Ausl di Parma hanno approvato e sottoscritto l'accordo di programma integrativo per la trasformazione delle Ipab del distretto di Fidenza;

- che in data **11 gennaio 2006**, la Provincia di Parma comunicava il parere sfavorevole della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria in merito alle richieste avanzate, in deroga ai criteri previsti dalle direttive regionali, di una azienda multiservizi per anziani nel Comune di Noceto e di un'ASP per anziani nel Comune di Sissa, motivando il parere contrario a causa del mancato rispetto dei parametri previsti dalla deliberazione n. 623 del Consiglio Regionale del 09/12/2004, relativi alle caratteristiche che dovranno possedere le future ASP, e sottolineando che tali richieste risultano non coerenti e congrue rispetto alle esigenze della programmazione socio sanitaria della zona;
- che le sette Ipab interessate dalla fusione, in attuazione dei sui indicati indirizzi, hanno predisposto ed approvato il "Piano di trasformazione aziendale" e la proposta di "Statuto", prevedendo che la costituenda ASP assumesse la denominazione di "Distretto di Fidenza", trasmettendo, in data **13 giugno 2006**, le rispettive delibere al Comitato di distretto per il relativo parere di congruità;
- che il Comitato di distretto ha espresso, in data **14 giugno 2006**, il proprio parere in ordine alla congruità dei piani di trasformazione rispetto al Programma approvato;
- che il Sindaco di Fidenza (Ente che ha promosso l'Accordo di programma che ha approvato il Piano sociale di zona 2005/2007 del distretto di Fidenza) ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna, con nota n. 15832 del **15 giugno 2007**, la documentazione necessaria alla costituzione dell'ASP "Distretto di Fidenza" per le eventuali osservazioni da parte della Giunta Regionale;
- che in data **14 giugno 2006**, a seguito del rinnovamento dell'Amministrazione comunale, il Sindaco del Comune di Salsomaggiore Terme, comunicava al Presidente del Comitato di distretto di Fidenza, la richiesta di ammissione, in qualità di socio, della costituenda ASP distrettuale, manifestando l'intenzione di conferire all'Azienda stessa la gestione della Casa Protetta comunale "Città di Salsomaggiore", mantenendo la proprietà immobiliare;
- che in data **13.04.2007** il Comitato di distretto ha recepito tali decisioni approvando un nuovo accordo di programma integrativo per la trasformazione delle Ipab nel distretto di Fidenza, tenendo conto del parere espresso dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria e della richiesta del Comune di Salsomaggiore di entrare in qualità di socio dell'ASP;
- che la Giunta Regionale – Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali – con nota del **26.4.2007**, prot. PG/2007/114975, comunicava, in riferimento alla documentazione trasmessa dagli enti interessati alla costituzione dell'ASP nel Distretto di Fidenza, le proprie osservazioni, le richieste di chiarimenti e di documentazione integrativa al piano di trasformazione aziendale, nonché le osservazioni alla proposta di statuto;
- che relativamente alle menzionate osservazioni e alle integrazioni richieste dalla Regione, il Comitato di distretto si è espresso, in data **5 settembre 2007**, recependole senza formulare riserve, a seguito di preventivo confronto, intercorso il giorno 29 agosto 2007, con i Presidenti delle Ipab interessate alla fusione;
- che le IPAB, in attuazione dei nuovi indirizzi indicati nei documenti programmatori distrettuali, hanno riapprovato il "Piano di trasformazione aziendale" e la proposta di "Statuto" (deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab "Città di Fidenza" **n. 56 del 6 ottobre 2007**, deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab "Lorenzo Peracchi" **n. 64 del 25 settembre 2007**, deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab ""Pavesi-Borsi" **n.**

34 del 26 settembre 2007, deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab "Don Domenico Gattofrdi" **n. 32 del 25 settembre 2007**, deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab "Tommasina Sbruzzi" **n. 67 del 21 settembre 2007**, deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab "Don Prandocchi-Cavalli" **n. 14 del 20 settembre 2007**, deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab "Dagnini" **n. 100 del 24 settembre 2007**), confermando che la costituenda ASP assumesse la denominazione di Azienda "Distretto di Fidenza" e perseguisse le seguenti finalità:

- 1) organizzare ed erogare servizi rivolti ad anziani, minori, adulti e disabili;
- 2) orientare la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:
 - rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
 - sviluppo e qualificazione dei servizi sociali, anche attraverso la valorizzazione delle professioni sociali;
- 3) riconoscere nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona ed a tal fine:

a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;

b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa;

DATO ATTO:

- che il Programma di trasformazione, pertanto, ora risulta prevedere:

1. La costituzione di una **Azienda di Servizi alla Persona**, di ambito distrettuale, nel settore anziani, derivante dalla fusione delle Ipab "Città di Fidenza"(capofila), "Lorenzo Peracchi", "Pavesi-Borsi", "Don Domenico Gattofredi", "Tommasina Sbruzzi", "Don Prandocchi-Cavalli", Ospedale Civile "Dagnini" per la gestione dei servizi residenziali esistenti e con possibilità di estendere la propria attività come multiservizi nell'ambito dello stesso settore ed anche in altri settori;
2. che il volume di spese correnti della costituenda ASP, risulterebbe, aggiornato alle dichiarazioni delle Ipab per l'anno 2004, di complessivi 12.034.831,44 euro;
3. la depubblicizzazione dell'Ipab "A. Pallavicino" di Busseto e della trasformazione in Fondazione, in quanto presenti i requisiti prescritti dalla normativa regionale;
4. il parere sfavorevole espresso dalla Conferenza Sociale e Sanitaria Territoriale e dall'Assessorato Regionale alle politiche per la salute, rispetto alle richieste di deroga avanzate, di una Azienda multiservizi per anziani nel Comune di Noceto e di una Azienda per anziani nel Comune di Sissa;
5. la depubblicizzazione delle Ipab nel settore minori che presentano i requisiti previsti dal DPCM 16.02.1990 ("Giuseppe Verdi", "Carlo Paredi", "Vittorio Emanuele II", "Italo Gaibazzi", "Cesare Battisti", "Meli Lupi ed A Mambriani") in alternativa alla fusione per conseguire le dimensioni prescritte per costituire delle ASP nel settore minori;
6. che risultano inattive n. 3 Ipab nel settore minori: "Orfanotrofio femminile" di Fidenza, "Asilo infantile Galeotti dr. Alberto" di Soragna, "Consorzio dei poveri" di Soragna;
7. La trasformazione della "Rodolfo Tanzi", con sede in Parma, in una ASP provinciale sui minori, a dimensione sovradistrettuale;
8. la presa d'atto della proposta di trasformazione in Fondazione avanzata dal Consorzio

“Baistrocchi” di Salsomaggiore Terme;

9. l'accoglimento della richiesta di ammissione, in qualità di socio, della costituenda ASP distrettuale, avanzata dal Comune di Salsomaggiore Terme, prendendo atto della intenzione di conferire all'Azienda stessa la gestione della Casa Protetta comunale “Città di Salsomaggiore”, pur mantenendo la proprietà immobiliare;

- che il **Comitato di Distretto** ha espresso, nella seduta del **31 ottobre 2007**, **parere favorevole** in ordine alla congruità del “Piano di trasformazione aziendale” su indicato rispetto al “Programma delle trasformazioni aziendali” allegato al Piano di Zona per il sociale 2005/2007;

- che il **Comune di Fidenza** ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna, con **nota n. 25686 del 05 novembre 2007** gli atti adottati dalle Ipab con le modifiche e le integrazioni al Piano delle trasformazioni ed alla proposta di statuto, così come approvate dal Comitato di Distretto, nella seduta del 5 settembre 2007, ed il sopra citato parere di congruità;

VISTE le comunicazioni della Diocesi di Parma, in data 1° settembre 2007, e della diocesi di Fidenza, in data 29 novembre 2007, con le quali si confermavano la presenza dei parroci di Noceto, San Secondo P.se, Sissa, Roccabianca e Zibello all'interno dell'assemblea dei soci dell'ASP;

VISTA, da ultimo, la **deliberazione** della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna **n. 1530** del 22 ottobre 2007, con la quale è stata approvata la “Semplificazione delle procedure per la costituzione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona”;

DATO ATTO:

- che a seguito delle osservazioni regionali pervenute e delle controdeduzioni approvate dal Comitato di Distretto in data 5 Settembre 2007, e trasmesse dal Comune di Fidenza alla Regione in data 6 novembre u. s., è pervenuto la nota n. 320560 del 14.12.2007, con la quale l'Assessore regionale alle politiche per la salute ha espresso una valutazione di congruità del piano di trasformazione per la costituzione dell'ASP “Distretto di Fidenza”, attestando la sussistenza delle condizioni affinché il Sindaco del Comune di Fidenza presenti richiesta di costituzione dell'ASP;

- che le DCR 623/2004 e 624/2004 e le DGR 284/2005 e 722/2006 individuano nella “Convenzione” stipulata fra gli Enti pubblici territoriali soci lo strumento nel quale definire le quote di rappresentanza dei medesimi all'interno dell'Assemblea dei soci;

- che la Regione Emilia-Romagna, ai sensi della DGR 722/2006, dovrà emettere il provvedimento di costituzione dell'Azienda successivamente alla trasmissione da parte del Comitato di Distretto:

a. della richiesta di emissione del provvedimento su indicato;

b. della comunicazione dei termini entro i quali, dal provvedimento di costituzione, saranno insediati gli organi della nuova Azienda e avviata l'attività;

c. di copia della convenzione stipulata e sottoscritta fra gli Enti pubblici territoriali soci, che dovrà contenere gli atti di approvazione della partecipazione all'ASP degli Enti stessi;

d. di attestazione dell'avvenuta approvazione, da parte degli organi consiliari degli Enti pubblici territoriali soci, della proposta definitiva di Statuto dell'Azienda;

DATO ATTO quindi che:

a) l'obiettivo di avviare l'attività con decorrenza 01/03/2008 resta condizionato dall'adozione del decreto della Regione di costituzione della stessa in tempo utile a permettere l'insediamento degli organi aziendali;

b) in caso contrario il conferimento dei servizi e delle attività indicato in convenzione alla data del 01/03/2008 deve ritenersi automaticamente rinviato alla data del 01/04/2008;

PRESO ATTO, pertanto, che, in caso di tempestiva adozione del provvedimento di costituzione dell'ASP "Distretto di Fidenza", sussisteranno le condizioni necessarie a far sì che l'Azienda avvii la propria attività a partire dal 01/03/2008, ovvero, in caso contrario, dal 01/04/2008;

RITENUTO di approvare la partecipazione del Comune Busseto all'ASP "Distretto di Fidenza" in qualità di socio;

ESAMINATA l'allegata proposta di "**STATUTO**" dell'ASP "Distretto di Fidenza" e ritenuto di approvarla;

ESAMINATA inoltre l'allegata bozza di "**Convenzione** tra i Comuni di Busseto, Fidenza, Fontanelalto, Fontevivo, Noceto, Polesine Parmense, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Trecasali e Zibello per la partecipazione, in qualità di soci, all'ASP "Distretto di Fidenza", e ritenuto di approvarla;

PRESA VISIONE infine dell'allegata proposta relativa al "**Documento di indirizzi per la costituzione dell'ASP**", prevedendo che in esso siano inseriti i seguenti contenuti: la premessa, le indicazioni generali sulle modalità di sostenimento dei costi; gli indirizzi generali per la definizione delle politiche tariffarie; gli indirizzi generali per la predisposizione dei contratti di servizio; la definizione degli indirizzi generali per le politiche del personale; gli indirizzi generali per la gestione del patrimonio immobiliare, e ritenuto di approvarla;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Sanità e Servizi Sociali sull'argomento, in data 13 novembre 2007;

VISTI i seguenti atti normativi:

- Legge 8 novembre 2000, n. 328;
- Decreto Legislativo del 04/05/2001, n. 207
- Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2
- Deliberazioni del Consiglio regionale n. 623 e n. 624 del 2004
- Deliberazione della Giunta regionale n. 284 del 17/03/2005
- Deliberazione della Giunta regionale n. 722 del 22/05/2006
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1530 del 22 ottobre 2007

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m. i seguenti pareri:

- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;

UDITO l'intervento introduttivo del Sindaco sull'argomento in questione, come da verbale di seduta;

Udito in seguito l'intervento dell'Assessore ai Servizi Socio-Sanitari Sig.ra Maria Giovanna Gambazza, volto ad illustrare nel suo complesso il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

UDITI in proposito i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla

discussione ed in particolare i Consiglieri Leoni e Michelazzi che anticipano il voto contrario dell'opposizione in merito, nonché la breve replica espressa a riguardo dal Sindaco, come da verbale di seduta;

Con voti favorevoli n.° 11 (undici) (Maggioranza-Assente il Consigliere Testa), contrari n.° 5 (cinque) (Opposizione: Bottazzi, Donati, Leoni, Michelazzi e Pisaroni), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 16 (sedici) Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE la partecipazione del Comune di Busseto, in qualità di socio, all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) "Distretto di Fidenza", per le motivazioni e secondo i termini e le modalità di cui in premessa, da intendersi in questa sede dispositiva integralmente richiamati e trasfusi;

2) DI APPROVARE la proposta di "STATUTO" dell'ASP "Distretto di Fidenza", che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo:

- Allegato "A";

3) DI APPROVARE la bozza di "CONVENZIONE tra i Comuni di Busseto, Fidenza, Fontanelalto, Fontevivo, Noceto, Polesine Parmense, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Trecasali e Zibello per la partecipazione, in qualità di soci, all'ASP "Distretto di Fidenza", che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo:

- Allegato "B";

4) DI APPROVARE il "Documento di indirizzi per la costituzione dell'ASP", che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo:

- Allegato "C";

5) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione stessa;

6) DI DARE ATTO che la più volte citata convenzione fra gli Enti pubblici territoriali soci, una volta stipulata, sarà trasmessa alla Regione unitamente ai seguenti documenti:

a) la richiesta di emissione del provvedimento di costituzione della nuova Azienda;

b) la comunicazione dei termini entro i quali, dal provvedimento di costituzione, saranno insediati gli organi della nuova Azienda e avviata l'attività;

c) l'attestazione dell'avvenuta approvazione, da parte degli organi consiliari degli Enti pubblici territoriali soci, della proposta definitiva di Statuto dell'Azienda;

7) DI DARE ATTO che l'ASP "Distretto di Fidenza", in caso di tempestiva adozione del provvedimento regionale di costituzione, avvierà la propria attività a partire dal 01/03/2008, ovvero, in caso contrario, dal 01/04/2008;

8) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione, **con voti favorevoli n.° 11 (undici) (Maggioranza-Assente il Consigliere Testa), contrari n.° 5 (cinque) (Opposizione: Bottazzi, Donati, Leoni, Michelazzi e Pisaroni), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 16 (sedici) Consiglieri presenti e votanti,**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio Comunale di Busseto n. 4 del 21/01/2008

statuto dell'azienda pubblica

di servizi alla persona

“DISTRETTO DI FIDENZA”

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1 - Origini

Articolo 2 - Denominazione, sede e costituzione

Articolo 3 - Natura giuridica e fonti normative

CAPO II

FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4 - Finalità dell'ASP e principi degli interventi

Articolo 5 - Ambito territoriale di intervento

Articolo 6 - Soci dell'ASP

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7 - Gestione dei servizi e delle attività

Articolo 8 - Contratti di servizio

Articolo 9 - Organismi di partecipazione e di rappresentanza

TITOLO II

ORGANI

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 - Composizione

Articolo 11 - Durata

Articolo 12 - Funzioni

Articolo 13 - Adunanze e Convocazioni

Articolo 14- Validità delle sedute

Articolo 15- Validità delle deliberazioni

Articolo 16- Maggioranze qualificate

Articolo 17- Presidente dell'Assemblea dei soci

Articolo 18- Rimborsi

Articolo 19 Regolamento di funzionamento

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 20- Composizione e procedura di nomina

Articolo 21- Ineleggibilità e incompatibilità
Articolo 22- Decadenza e revoca
Articolo 23- Decadenza e dimissioni dei consiglieri
Articolo 24- Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute
Articolo 25- Funzioni
Articolo 26- Convocazione
Articolo 27- Partecipazione alle sedute
Articolo 28- Validità e svolgimento delle sedute
Articolo 29 Presidente
Articolo 30- Indennità e rimborsi spese

CAPO III
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 31- Composizione e funzionamento

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 32- Deliberazioni

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I
DIRETTORE

Articolo 33- Nomina e trattamento
Articolo 34- Attribuzioni

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 35- Principi
Articolo 36- Responsabili degli uffici e dei servizi
Articolo 37- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
Articolo 38- Personale

TITOLO IV
PATRIMONIO, CONTABILITA', PROGRAMMAZIONE

Articolo 39 – Patrimonio
Articolo 40 - Sistema informativo contabile
Articolo 41- Piano programmatico
Articolo 42- Spese in economia

TITOLO V
SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 43- Servizio di tesoreria

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

CAPO I
NORME GENERALI E FINALI

Articolo 44- Modifiche statutarie

Articolo 45- Durata e fusioni

Articolo 46 - Controversie

Articolo 47 - Norma di rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1

Origini

L'ASP "Distretto di Fidenza" trae origine dalla trasformazione delle seguenti Ipab: "Casa protetta Città di Fidenza", "Casa protetta Lorenzo Peracchi", "Casa protetta Pavesi-Borsi", "Casa per Anziani Don Domenico Gottofredi", "Centro residenziale per anziani Tommasina Sbruzzi", "Centro Sociale Don Prandocchi-Cavalli", "Ospedale Civile Dagnini".

1. La "**Casa Protetta Città di Fidenza**", avente sede in Fidenza, derivava dalla fusione del "Ricovero di Mendicità-Educando", così denominato con R.D. 17 maggio 1893, e successivamente con Decreto Presidenziale del 12 agosto 1957 "Casa di Riposo per Inabili-Istituto di Educando", con l'Opera Pia denominata "Ospizio dei 12 Apostoli".

L'istituzione aveva lo scopo principale di fornire ospitalità ed assistenza alle persone anziane in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica e alle persone anziane in stato di autosufficienza, per le quali non era possibile la permanenza nel proprio nucleo familiare. L'istituzione prevedeva la possibilità di dotare la propria struttura di un centro per l'ospitalità e l'assistenza diurna agli anziani residenti che durante la giornata non possono essere assistiti dai familiari.

2. La "**Casa Protetta Lorenzo Peracchi**", avente sede in Fontanellato, già denominata "Ospedale Civile "L.Peracchi" traeva la sua origine dal testamento di Lorenzo Peracchi, in data 27 febbraio 1846. Per Decreto del Duca di Parma, Carlo III° di Borbone, in data 31 luglio 1850, venne autorizzato il Podestà del Comune di Fontanellato ad accettare l'eredità Peracchi per la fondazione dell'ospedale. L'ospedale cominciò a funzionare nel luglio 1853. La Casa Protetta aveva l'obbligo di far celebrare l'anniversario a suffragio delle anime del Peracchi e della di Lui consorte, nonché di soddisfare l'obbligo perpetuo di cui al testamento olografo 5 agosto 1885 di Don Franco Maccarini, depositato agli atti del notaio Dr. Aquilino Bevilacqua il 25 febbraio 1886. L'istituzione aveva lo scopo principale di fornire ospitalità ed assistenza alle persone anziane in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica e alle persone anziane in stato di autosufficienza, per le quali non era possibile la permanenza nel proprio nucleo familiare. L'istituzione prevedeva la possibilità di dotare la propria struttura di un centro per l'ospitalità e l'assistenza diurna agli anziani residenti che durante la giornata non possono essere assistiti dai familiari.

3. La "**Casa protetta Pavesi-Borsi**", avente sede in Noceto, traeva origine dal testamento in data 19 gennaio 1888 con cui la sig.ra Eroteide Pavesi lasciava al Comune di Noceto vari immobili per l'istituzione di un ospedale per gli infermi poveri. L'ospedale venne eretto in EM con RD 13 marzo 1890, fu poi classificato infermeria ai sensi del RD 30 settembre 1938, n. 1631 e trasformato in Casa di Riposo con DPR 13 gennaio 1972. Il patrimonio venne incrementato in forza del testamento della sig.ra Eufemia Borsi pubblicato in data 30 maggio 1979. La Casa protetta aveva l'obbligo perpetuo di far celebrare due messe ogni mese ed una al giorno dei morti di ogni anno in suffragio dell'anima della defunta Borsi Eufemia e di quella dei suoi cari defunti sepolti nella cappella sepolcrale di famiglia e di far adornare di fiori e ceri la cappella medesima, conservarvi una lampada votiva e provvedere con diligenza alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Ha inoltre l'obbligo di dedicare una parte dei beni ereditati ai nomi di

Salvatore ed Eufemia Borsi. L'istituzione aveva lo scopo di fornire ospitalità ed assistenza alle persone anziane ed in particolare a quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica, per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

4. La **Casa per Anziani “Don Domenico Gottofredi”**, avente sede in Roccabianca, trae origine dal testamento in data 14 settembre 1840 e dal codicillo in data 22 ottobre successivo con cui il benemerito Don Domenico Gottofredi disponeva dei suoi beni per la fondazione di un ospedale destinato alla cura e al mantenimento degli ammalati poveri del Comune. Il patrimonio iniziale dell'istituzione fu in seguito accresciuto da lasciti disposti in suo favore dalle persone nominativamente elencate presso la sede dell'Istituzione. L'Istituzione aveva lo scopo di contribuire alla tutela e valorizzazione delle persone anziane, e in particolare di quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica corresponsabilizzando gli stessi anziani, le loro famiglie e le comunità di appartenenza.

5. Il **“Centro Residenziale per anziani Tommasina Sbruzzi”**, avente sede in San Secondo Parmense, già “Ricovero per vecchi Tommasina Sbruzzi”, trae origine dal testamento del 3 settembre 1924, con cui la sig.ra Tommasina Sbruzzi lasciava al prevosto pro tempore di San Secondo P.se, coadiuvato dall'Opera parrocchiale, un fabbricato ed un terreno, affinché venisse eretto “nella suddetta casa un ricovero per i vecchi di San Secondo P.se”. L'istituzione è stata eretta in EM con decreto del Presidente della Repubblica n. 711 del 3 agosto 1949. L'istituzione ha lo scopo di contribuire alla tutela e valorizzazione delle persone anziane ed in particolare di quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica, corresponsabilizzando gli stessi anziani, le loro famiglie e le comunità di appartenenza.

6. Il **“Centro Sociale Don Prandocchi-Cavalli”**, avente sede in Sissa, trae le sue origini dalla fusione dei seguenti Enti, avvenuta in base al decreto regionale ER n. 520 del 23/05/1975:

1) Infermeria Civile S.Pietro Apostolo, sorta dalla donazione disposta a favore del Comune di Sissa da Don Pietro Prandocchi, prevosto di Sissa in data 19/03/1879 ed eretta ente morale con RD 14/08/1879;

2) Pio ricovero “Cavalli” per inabili al lavoro, sorto dalla donazione disposta a favore del Comune di Sissa dalla sig.ra Rosa Cavalli, in data 20/09/1874 e 16/02/1875 ed eretto ente morale con RD 10/06/1883.

L'istituzione aveva lo scopo di contribuire alla tutela e valorizzazione delle persone anziane ed in particolare di quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica, corresponsabilizzando gli stessi anziani, le loro famiglie e le comunità di appartenenza.

7. L'**Ospedale Civile “Dagnini”**, avente sede in Zibello, aveva origine dalle disposizioni testamentarie di G. Battista Dagnini, con atto rogato in Parma il 6 dicembre 1820, avendo successivamente concorso alla formazione del suo patrimonio il Governo di Maria Luigia, con donazione dello stabile, ex convento di Domenicani in Zibello e diversi benefattori delle parrocchie di Zibello, Pieveottoville e Santa Croce. L'ospedale funzionava ininterrottamente dal 1836, con il RD 11 febbraio 1929 è stato raggruppato nell'ospedale il “Ricovero di mendicità e per cronici” del Comune di Zibello. L'ospedale aveva per scopo di provvedere al ricovero, alla cura ed al mantenimento gratuiti, nei limiti dei propri mezzi, degli infermi poveri di ambo i sessi che abitavano in una delle parrocchie di giurisdizione dell'Ospedale (Zibello, Pieveottoville e Santa Croce). Potevano essere ammessi anche malati non poveri, salvo il pagamento delle rette nella misura determinata dall'Amministrazione.

Articolo 2

Denominazione, sede e costituzione

1. L'Azienda assume la denominazione di Azienda pubblica di servizi alla persona “Distretto di

Fidenza”.

2. L’Azienda ha sede legale nel Comune di Fidenza.

3. L’ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all’Azienda viene individuata sulla base di quanto definito dall’Assemblea dei soci.

4. L’Azienda pubblica di servizi alla persona “Distretto di Fidenza” è stata costituita con provvedimento della Giunta Regionale n. ...del ..., con il quale è stato anche approvato il presente Statuto.

Articolo 3

Natura giuridica e fonti normative

1. L’Azienda è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, da quanto definito con deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.

2. L’Azienda è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell’ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.

3. L’Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi.

4. L’Azienda è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II

FINALITA’, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell’ASP e principi degli interventi

1. L’ASP ha come finalità l’organizzazione ed erogazione di servizi rivolti ad anziani, minori, adulti e disabili, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall’Assemblea dei soci, di cui all’art. 10.

2. L’ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:

a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;

b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;

c) sviluppo e qualificazione dei servizi sociali, anche attraverso la valorizzazione delle professioni sociali.

3. L’ASP riconosce nell’apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine:

a) Promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l’integrazione professionale e lo sviluppo dell’innovazione organizzativa e gestionale;

b) Favorisce l’apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi di cui all'art. 4 per l'ambito territoriale della zona sociale di Fidenza, comprendente i comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Polesine Parmense, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Trecasali, Zibello.

Articolo 6

Soci dell'ASP

1. Sono soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali:

- a) Comune di Busseto;
- b) Comune di Fidenza;
- c) Comune di Fontanellato;
- d) Comune di Fontevivo;
- e) Comune di Noceto;
- f) Comune di Polesine Parmense;
- g) Comune di Roccabianca;
- h) Comune di Salsomaggiore Teme;
- i) Comune di San Secondo Parmense;
- j) Comune di Sissa;
- k) Comune di Soragna;
- l) Comune di Trecasali;
- m) Comune di Zibello.

2. Sono inoltre soci dell'ASP i seguenti soggetti privati, già presenti al momento della trasformazione nel Consiglio di Amministrazione delle IPAB indicate nell'articolo 1 "Pavesi-Borsi", "Don Domenico Gottofredi", "Tommasina Sbruzzi", "Don Prandocchi-Cavalli", "Ospedale Civile Dagnini":

- a) parroco di Noceto,
- b) parroco di Roccabianca,
- c) parroco di San Secondo Parmense,
- d) parroco di Sissa,
- e) parroco di Zibello,
- f) un componente del consiglio pastorale della Parrocchia di San Secondo Parmense.

3. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione, nella quale sono definite:

- a) le quote da ciascuno rappresentate;
- b) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dalle Ipab al momento della trasformazione;
- c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà delle Ipab al momento della trasformazione;
- d) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
- e) le modalità di assunzione pro-quota delle perdite di esercizio nei casi indicati dall'art. 25, comma 3, lettera f);
- f) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto.

4. La rappresentanza dei soci di cui al comma 2 è definita complessivamente in 1,2 % del totale delle quote ed è ripartita tra loro come segue:

- a) parroco di Noceto, 0,2 %

- | | |
|--|-------|
| b) parroco di Roccabianca, | 0,2 % |
| c) parroco di San Secondo Parmense, | 0,2 % |
| d) parroco di Sissa, | 0,2 % |
| e) parroco di Zibello, | 0,2 % |
| f) un componente del consiglio pastorale
della Parrocchia di San Secondo Parmense | 0,2 % |
5. L'ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali è deliberata dall'Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione.

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Articolo 7

Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, individuate a norma della legislazione regionale vigente.
5. L'ASP può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari, previa autorizzazione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, su proposta dell'Assemblea dei soci. L'autorizzazione è concessa previa verifica del progetto presentato, che deve motivare le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi e la convenienza economica. L'ASP può inoltre partecipare a forme sperimentali di gestione di servizi socio-assistenziali, previo parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria.
6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 8

Contratti di servizio

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio, come previsto al punto 2) della delibera del Consiglio regionale n. 624/2004.

Articolo 9

Organismi di partecipazione e di rappresentanza

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove lo sviluppo di organismi e forme di partecipazione che rappresentino gli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

TITOLO II

ORGANI

CAPO I **ASSEMBLEA DEI SOCI**

Articolo 10

Composizione

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati.
2. A ciascuno dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 3.
3. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa decade automaticamente.
5. All'assemblea dei soci partecipano inoltre i soci indicati all'articolo 6, comma 2; a ciascuno di essi è assegnata la quota di rappresentanza indicata all'articolo 6, comma 4.

Articolo 11

Durata

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'Azienda, non è soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco dei soci Enti pubblici territoriali o di titolarità nell'ufficio dei soci di cui all'art. 6, comma 2.

Articolo 12

Funzioni

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'Azienda e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) Definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
 - b) Nomina i componenti del Consiglio di amministrazione;
 - c) revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;
 - d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai dieci milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai dieci milioni di euro;
 - e) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile, con le modalità stabilite dalla disciplina regionale;
 - g) approva gli indirizzi generali per l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del proprio regolamento di funzionamento;
 - h) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - i) delibera l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;

- j) adotta il proprio regolamento di funzionamento;
- k) nomina nel proprio seno il Presidente;
- l) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
- m) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano di rientro in caso di perdita di esercizio.

2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'Azienda.

Articolo 13

Adunanze e Convocazioni

La disciplina delle adunanza e delle convocazioni dell'Assemblea dei soci è definita nell'ambito del regolamento di funzionamento di cui all'art. 12, comma 1, lettera j).

Articolo 14

Validità delle sedute

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 70% delle quote di rappresentanza, purché siano presenti i rappresentanti di n. 7 degli Enti pubblici territoriali soci.
2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di rappresentanza, purché siano presenti i rappresentanti di n. 7 Enti pubblici territoriali soci.

Articolo 15

Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 3.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono valide qualora approvate con la maggioranza dei suoi componenti Enti pubblici territoriali e delle quote presenti, fatti salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza qualificata.

Articolo 16

Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 70 % delle quote di partecipazione ed almeno n. 7 degli enti pubblici territoriali soci:
 - a) indirizzi generali dell'Azienda;
 - b) piano programmatico;
 - c) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - d) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - e) ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
 - f) indirizzi generali per l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del proprio Regolamento di funzionamento;
 - g) regolamento di funzionamento dell'Assemblea.

2. Per la validità delle sedute deliberanti sugli oggetti di cui al comma 1 è sempre necessaria la maggioranza prevista per la prima convocazione.

Articolo 17

Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- b) convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea;

2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

3. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi in 7 degli Enti pubblici territoriali soci dell'Azienda. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco dell'Ente pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota.

Articolo 18

Rimborsi

1. Ai membri dell'Assemblea dei soci spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

Articolo 19

Regolamento di funzionamento

1. L'Assemblea dei soci si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato con la maggioranza indicata all'articolo 16.

CAPO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

Composizione e procedura di nomina

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo *curriculum*, conservato agli atti dell'Azienda.

2. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, un Presidente ed un Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei soci.

4. I componenti il Consiglio di amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'articolo 24, o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 22.

Articolo 21

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'Azienda coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla vigente normativa regionale.

2. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa regionale.

Articolo 22

Decadenza e revoca del Consiglio di amministrazione

1. Le contemporanee dimissioni o cessazione, a qualsiasi titolo, di tre membri determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.

2. Entro dieci giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. La revoca del Consiglio di amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi definiti dalla normativa regionale vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

4. Il Consiglio di amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 3 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

Articolo 23

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Il consigliere di amministrazione decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale. Il consigliere decade inoltre negli altri casi previsti dalla normativa regionale.

2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea dei soci.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

Articolo 24

Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute

1. L'Assemblea dei soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.
2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
3. I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.
4. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 25

Funzioni

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - c) regolamento di organizzazione e della dotazione organica del personale;
 - d) nomina del direttore;
 - e) proprio regolamento di funzionamento contenente- tra l'altro – la disciplina relativa alle convocazione ed allo svolgimento delle sedute;
 - f) proposta all'Assemblea dei soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio: nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse saranno assunte pro-quota secondo le modalità indicate nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 3.
4. Rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo dell'attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

Articolo 26

Convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di due consiglieri di amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.

Articolo 27

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore, con funzione consultiva e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
2. Il Direttore non può prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbia interessi personali lui stesso, i suoi coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 28

Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
4. L'espressione del voto avviene in forma palese.
5. Ciascun componente il Consiglio di amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo, sulla base di quanto previsto dal regolamento di funzionamento di cui all'articolo 25, comma 3, lett. e).

Articolo 29

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Azienda e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
 - b) sovrintende al regolare funzionamento dell'Azienda e, in particolare, all'esecuzione degli atti;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.

Articolo 30

Indennità e rimborsi spese

1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposte indennità di carica determinate sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale ed il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento del proprio mandato.

CAPO III

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 31

Funzioni e composizione

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ai dieci milioni di euro; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei soci e sono scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai dieci milioni di euro; in questo caso il revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei soci e scelta tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili.
2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'Azienda e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.
3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.
4. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.

5. Non possono essere nominati revisori dell'Azienda coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla disciplina regionale vigente.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 32

Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate, entro sette giorni lavorativi dalla loro adozione, mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Fidenza per la durata di dieci giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
2. In caso di urgenza le deliberazioni dell'Assemblea dei soci possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla stessa maggioranza dei voti richiesta per l'oggetto della deliberazione adottata, mentre quelle del Consiglio di Amministrazione con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei votanti.
3. I documenti contabili sono pubblicati secondo quanto regolamentato dalla normativa regionale vigente.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I
DIRETTORE

Articolo 33

Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, a seguito di valutazioni comparative, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto. La durata del contratto, comunque rinnovabile, non può essere superiore a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 34

Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore propone al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e la realizzazione dei compiti amministrativi dell'ASP.

3. Il Direttore adotta gli atti necessari all'espletamento del mandato nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 35

Principi

1. L'attività amministrativa dell'ASP si conforma ai criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati al Consiglio di amministrazione e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 36

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e personale

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 37

Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti, di competenza del Consiglio di amministrazione, che disciplina, anche le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi, adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'articolo 38.

Articolo 38

Personale

1. Il personale già dipendente delle IPAB, fino all'individuazione- ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs. n. 207 del 2001- del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuato secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 165 del 2001 e s.m., conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza.
2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applicano le norme giuridiche ed economiche dei CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'art. 38 sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV **PATRIMONIO, CONTABILITA', PROGRAMMAZIONE**

Articolo 39

Patrimonio

3. Il patrimonio dell'ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili di proprietà delle Ipab di cui all'articolo 1 nonché da quelli conferiti in proprietà dai soggetti pubblici e privati soci dell'ASP, impiegabili per il perseguimento degli scopi aziendali, oltre a quelli di successiva acquisizione.

4. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.

3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

Articolo 40

Sistema informativo contabile

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda adotta un regolamento, coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta regionale, per adeguare la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenute nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le Aziende pubbliche di servizi alla persona.

Articolo 41

Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:

- a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
- c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
- e) indicatori e parametri per la verifica;
- f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- g) programma degli investimenti;
- h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 42

Spese in economia

La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 43

Servizio di tesoreria

1. L'ASP, previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, affida ad un Istituto bancario a ciò autorizzato il servizio di tesoreria, che è regolato da un apposito contratto deliberato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI **NORME GENERALI E FINALI**

CAPO I NORME GENERALI E FINALI

Articolo 44

Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto, deliberate dall'Assemblea dei soci con le maggioranze indicate dall'articolo 16, sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 45

Durata e fusioni

1. L'Azienda ha durata illimitata.
2. La fusione di più ASP è disposta con provvedimento della Giunta Regionale, su conformi deliberazioni delle Assemblee dei soci delle ASP che si fondono.
3. L'estinzione dell'Azienda, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili, è disposta, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, con provvedimento della Giunta regionale che dispone anche della liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 46

Controversie

1. Ogni controversia tra gli Enti pubblici territoriali soci e l'Azienda che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Statuto verrà rimessa alle decisioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati dalle parti interessate ed il terzo dagli arbitri così nominati, oppure, nel caso di mancato accordo tra gli arbitri, dal Presidente del Tribunale di Parma. Qualora la controversia riguardi più di due parti quelle accomunate dal medesimo interesse ad agire dovranno conferire mandato ad un unico arbitro nominato di comune accordo.
2. Gli arbitri, nominati secondo le modalità di cui al comma precedente, hanno mandato di comporre la controversia mediante arbitrato irrituale e la loro decisione non è suscettibile di impugnazione relativamente al merito della vertenza.
3. Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri devono pronunciarsi entro il termine di novanta giorni dall'accettazione della nomina. Se l'accettazione di tutti gli arbitri non è stata contestuale, il predetto termine decorre dall'ultima accettazione.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme previste al riguardo dal codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Articolo 47

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.

All. "B" alla deliberazione del Consiglio Comunale di Busseto n.4 del
21.01.2008

Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona

“Distretto di Fidenza”

Convenzione per la gestione dell'ASP, per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e per la gestione integrata dei servizi alla persona.

FRA I COMUNI DI:

Busseto	
Fidenza	
Fontanellato	
Fontevivo	
Noceto	
Polesine P.se	
Roccabianca	
Salsomaggiore T.	
San Secondo P.se	
Sissa	
Soragna	
Trecasali	
Zibello	

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUSSETO, FIDENZA, FONTANELATO,

**FONTEVIVO, NOCETO, POLESINE PARMENSE, ROCCABIANCA,
SALSOMAGGIORE TERME, SAN SECONDO PARMENSE, SISSA, SORAGNA,
TRECASALI E ZIBELLO PER LA PARTECIPAZIONE, IN QUALITA' DI SOCI,
ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) "DISTRETTO DI
FIDENZA".**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso il Municipio di Fidenza,
con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

I Sigg.ri:

- _____, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del **Comune di Busseto**
(codice fiscale _____) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del
_____;
- _____, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del **Comune di Fidenza**
(codice fiscale _____) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del
_____;
- _____, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del **Comune di**
Fontanellato (codice fiscale _____) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n° ____
del _____;
- _____, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del **Comune di Fontevivo**
(codice fiscale _____) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del
_____;
- _____, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del **Comune di Noceto**
(codice fiscale _____) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del
_____;
- _____, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del **Comune di Polesine**
Parmense (codice fiscale _____) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n° ____
del _____;
- _____, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del **Comune di**
Roccabianca (codice fiscale _____) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n° ____
del _____;
- _____, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del **Comune di**
Salsomaggiore Terme (codice fiscale _____) in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale n° ____ del _____;
- _____, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del **Comune di San**
Secondo Parmense (codice fiscale _____) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale
n° ____ del _____;
- _____, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del **Comune di Sissa**
(codice fiscale _____) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del
_____;
- _____, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del **Comune di Soragna**
(codice fiscale _____) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del
_____;
- _____, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del **Comune di Trecasali**
(codice fiscale _____) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del
_____;
- _____, il quale agisce nel presente atto per conto e nell'interesse del **Comune di Zibello**
(codice fiscale _____) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del
_____;

Premesso

- che **l'art. 10 della legge 08/11/2000, n. 328**, avente ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", prevede una nuova disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), definendone i principi e rinviando l'applicazione a specifico decreto legislativo da emanarsi da parte del Governo;
- che con **D. Lgs. 04/05/2001, n. 207**, avente ad oggetto "Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328" sono state approvate le suddette norme applicative, che prevedono, fra l'altro, che le IPAB che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali siano tenute a trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
- che il **titolo IV della legge regionale 12/03/2003, n. 2**, avente ad oggetto "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" contiene le norme con le quali la Regione Emilia-Romagna, ispirandosi ai principi della legge e del decreto legislativo suddetti, prevede abbia luogo il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la costituzione di Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
- che le **deliberazioni del Consiglio regionale n. 623 del 09/12/2004** (di seguito DCR 623/2004) e **n. 624 del 09/12/2004** (di seguito DCR 624/2004) e della **Giunta regionale n. 284 del 14/02/2005** (di seguito DGR 284/2005) e **n. 722 del 22/05/2006** (di seguito DGR 722/2006), che contengono, unitamente alle **linee guida** approvate dalla Regione in data 02/02/2006, le indicazioni attuative del titolo IV della L.R. 2/2003, individuano e dettagliano le modalità di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ed affidano ai Comuni della Zona sociale, attraverso il Comitato di Distretto, le funzioni strategiche di governo e di indirizzo dei processi locali che porteranno alla costituzione dell'Azienda, prevedendo inoltre che i Comuni possano avvalersi delle ASP per la gestione dei servizi e delle attività previsti dalla sopra citata L.R. 2/2003;
- che la **LR 2/2003, la DCR 623/2004 e le DGR 284/2005 e 722/2006** indicano nel "Programma delle trasformazioni aziendali" il primo strumento fondamentale per il riordino delle IPAB di ciascun ambito di Zona sociale, coincidente con il Distretto Sanitario;
- che le **DCR 623/2004 e 624/2004 e le DGR 284/2005 e 722/2006** individuano nella "Convenzione" stipulata fra gli Enti pubblici territoriali soci lo strumento nel quale individuare le quote di rappresentanza dei medesimi all'interno dell'Assemblea dei soci;
- che il "Programma delle trasformazioni aziendali delle IPAB aventi sede nella Zona sociale di Fidenza" è stato approvato dal **Comitato di Distretto** nella seduta del 13 luglio 2005 e costituisce a tutti gli effetti allegato al Piano di Zona 2005/2007, adottato con specifico Accordo di Programma, sottoscritto **il 27 luglio 2007**;
- che nel Comitato del Distretto di Fidenza, tenutosi a Fidenza il **21 dicembre 2005**, la Provincia di Parma, i Comuni del Distretto di Fidenza e l'Ausl di Parma hanno approvato e sottoscritto l'accordo di programma integrativo per la trasformazione delle Ipab del distretto di Fidenza, comprensivo degli allegati relativi alle Ipab del distretto;
- che in data **11 gennaio 2006**, la Provincia di Parma comunicava il parere sfavorevole della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria in merito alle richieste avanzate, in deroga ai criteri previsti dalle direttive regionali, di una azienda multiservizi per anziani nel Comune di Noceto e di un'ASP per anziani nel Comune di Sissa, motivando il parere contrario a causa del mancato rispetto dei parametri previsti dalla deliberazione n. 623 del Consiglio Regionale del 09/12/2004, relativi alle caratteristiche che dovranno possedere le future ASP, e sottolineando che tali richieste risultano non coerenti e congrue rispetto alle esigenze della programmazione socio sanitaria della zona;
- Che le sette Ipab interessate, in attuazione dei sui indicati indirizzi, hanno predisposto ed approvato il "Piano di trasformazione aziendale" e la proposta di "Statuto", prevedendo che

la costituenda ASP assumesse la denominazione di "Distretto di Fidenza", trasmettendo, in data **13 giugno 2006**, le delibere al Comitato di distretto per il relativo parere di congruità.

- Che il Comitato di distretto ha espresso, in data **14 giugno 2006**, il proprio parere in ordine alla congruità dei piani di trasformazione rispetto al Programma approvato;
- Che il Sindaco di Fidenza (Ente che ha promosso l'Accordo di programma che ha approvato il Piano sociale di zona 2005/2007 del distretto di Fidenza) ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna, con nota n. 15832 del 15 giugno 2007, la documentazione necessaria alla costituzione dell'ASP "Distretto di Fidenza";
- che in data **14 giugno 2006**, a seguito del rinnovamento dell'Amministrazione comunale, il Sindaco del Comune di Salsomaggiore Terme, comunicava al Presidente del Comitato di distretto di Fidenza, la richiesta di ammissione, in qualità di socio, della costituenda ASP distrettuale, manifestando l'intenzione di conferire all'Azienda stessa la gestione della Casa Protetta comunale "Città di Salsomaggiore", mantenendo la proprietà immobiliare;
- che in data **13.04.2007** il Comitato di distretto ha recepito tali decisioni approvando un nuovo accordo di programma integrativo per la trasformazione delle Ipab nel distretto di Fidenza;
- che la Giunta Regionale – Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali – con nota del **26.4.2007**, prot. PG/2007/114975, comunicava, in riferimento alla documentazione trasmessa dagli enti interessati alla costituzione dell'ASP nel Distretto di Fidenza, le proprie osservazioni, le richieste di chiarimenti e di documentazione integrativa al piano di trasformazione aziendale, nonché le osservazioni alla proposta di statuto;
- che relativamente alle menzionate osservazioni e alle integrazioni richieste dalla Regione, il Comitato di distretto si è espresso, in data **5 settembre 2007**, recependole senza formulare riserve, a seguito anche di preventivo confronto, il giorno 29 agosto 2007, con i Presidenti delle Ipab interessate alla fusione;
- che le IPAB interessate, in attuazione degli indirizzi indicati nei documenti programmatori distrettuali, hanno approvato il "Piano di trasformazione aziendale" e la proposta di "Statuto" (deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab "Città di Fidenza" **n. 56 del 6 ottobre 2007**, deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab "Lorenzo Peracchi" **n. 64 del 25 settembre 2007**, deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab "Pavesi-Borsi" **n. 34 del 26 settembre 2007**, deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab "Don Domenico Gottofredi" **n. 32 del 25 settembre 2007**, deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab "Tommasina Sbruzzi" **n. 67 del 21 settembre 2007**, deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab "Don Prandocchi-Cavalli" **n. 14 del 20 settembre 2007**, deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab "Dagnini" **n. 100 del 24 settembre 2007**), prevedendo che la costituenda ASP assumesse la denominazione di Azienda "Distretto di Fidenza" le seguenti finalità: 1) organizzare ed erogare servizi rivolti ad anziani, minori, adulti e disabili; 2) orientare la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ;
- che il **Comitato di Distretto ha espresso, nella seduta del 31 ottobre, parere favorevole** in ordine alla congruità del "Piano di trasformazione aziendale" su indicato rispetto al "Programma delle trasformazioni aziendali" allegato al Piano di Zona per il sociale 2005/2007;
- che il **Comune di Fidenza** ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna, con **nota n. 25686 del 05 novembre 2007** gli atti adottati dalle Ipab con le modifiche e le integrazioni al Piano delle trasformazioni ed alla proposta di statuto, così come approvate dal Comitato di Distretto, nella seduta del 5 settembre 2007, ed il sopra citato parere di congruità;
- che **L'Assessorato regionale** alle politiche per la salute con **nota n. 320560 del 14.12.2007** ha espresso una valutazione di congruità del piano di trasformazione per la costituzione dell'ASP "Distretto di Fidenza", attestando la sussistenza delle condizioni affinché il Sindaco del Comune di Fidenza presenti richiesta di costituzione dell'ASP;
- che la **DGR 722/2006** prevede che la Convenzione stipulata fra gli Enti pubblici territoriali soci debba essere trasmessa alla Regione unitamente alla richiesta di costituzione dell'ASP e debba contenere gli atti di approvazione della partecipazione all'ASP medesima

degli Enti stessi;

- che con le **deliberazioni degli Enti pubblici territoriali soci** elencate nella parte iniziale della presente premessa, oltre ad approvare la presente convenzione, si è proceduto :

a) ad approvare la loro partecipazione in qualità di soci all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) "Distretto di Fidenza";

b) ad approvare la proposta definitiva di "STATUTO" dell'ASP;

- che **l'art. 6 comma terzo dello Statuto stabilisce che**: "I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione, nella quale sono definite: le quote da ciascuno rappresentate; i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dalle Ipab al momento della trasformazione; i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà delle Ipab al momento della trasformazione; gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio; quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto."

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

I Comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Noceto, Polesine P.se, Roccabianca, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Trecasali e Zibello approvano, con la sottoscrizione della presente convenzione e come esplicitamente stabilito nelle delibere dei rispettivi organi consiliari elencate in premessa, la loro partecipazione, in qualità di soci, all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) "Distretto di Fidenza", con sede in Fidenza. La presente convenzione disciplina le modalità di tale partecipazione.

Art. 2

Scopo dell'Azienda

Al momento della costituzione l'Azienda opererà, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto, nel settore anziani e le attività conferite all'Azienda saranno le seguenti case protette e centri diurni :

La "**Casa Protetta Città di Fidenza**", avente sede in Fidenza

La "**Casa Protetta Lorenzo Peracchi**", avente sede in Fontanellato

La "**Casa protetta Pavesi-Borsi**", avente sede in Noceto, con appartamenti protetti

La **Casa per Anziani "Don Domenico Gottofredi"**, con sede in Roccabianca

Il "**Centro Residenziale per anziani Tommasina Sbruzzi**", con sede in San Secondo P.se

Il "**Centro Sociale Don Prandocchi-Cavalli**", avente sede in Sissa, con Centro Diurno

L'**Ospedale Civile "Dagnini"**, con sede in Zibello

La **Casa Protetta "Città di Salsomaggiore"**, avente sede a Salsomaggiore,

La **Casa Protetta "Santa Rita"**, avente sede a Soragna, con annesso Centro Diurno

Il **Centro Diurno Comunale di Fidenza**, con sede presso la Casa Protetta Città di Fidenza,

Il **Centro Diurno comunale di Fontanellato**, con sede presso la Casa Protetta Peracchi di Fontanellato;

Il **Centro Diurno Comunale di Fontevivo**, con sede in Fontevivo

Il **Centro Diurno Comunale di San Secondo P.se**, con sede presso il Centro Residenziale per anziani Tommasina Sbruzzi di San Secondo P.se;

Ai fini delle presente Convenzione, si considerano, inoltre, come conferiti i nuovi centri diurni di **Fidenza, Salsomaggiore Terme e Busseto**, il cui effettivo conferimento avverrà entro il 31.12.2008.

Gli Enti aderenti possono conferire ulteriori funzioni e servizi di propria competenza, integrando la presente convenzione, qualora ritengano opportuno gestire tali funzioni e servizi a livello sovra comunale.

Art. 3

Quote di partecipazione al voto assembleare

Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in centesimi di voto.

I voti disponibili nell'Assemblea sono pari a 100.

La quota di rappresentanza è calcolata con un **meccanismo "ponderato misto"** basato sulla valutazione incrociata di più elementi:

- **popolazione residente**
- **posti letto complessivi case protette**
- **posti centro diurno;**
- **patrimonio conferito.**

Il meccanismo prevede che l'ex Ipab sia considerata, per tutti gli elementi di valutazione che la riguardano, parte integrante dell'ente locale pubblico territoriale socio ove essa ha sede. Di conseguenza i beni di proprietà delle ex IPAB che i Comuni conferiranno all'ASP medesima vengono considerati come conferiti in maniera distinta dai singoli Comuni.

La proposta prevede che la **rappresentanza sia calcolata** nel seguente modo:

COMUNE	% p o n d e r a t a p o p o l a z i o n e	% p o n d e r a t a c a s a p r o t e t t a	% p o n d e r a t a c e n t r o d i u r n o	% p o n d e r a t a p a t r i m o n i o	TOTALE QUOTE	con altri soci
Pesatura	60	18,50	6,50	15	100	
Busseto	4,22	0,00	0,72	0,00	4,94	4,88
Fidenza	14,84	3,46	1,93	5,82	26,05	25,73
Fontanellato	3,97	2,55	0,24	2,94	9,69	9,58
Fontevivo	3,34	0,00	0,72	0,00	4,06	4,01
Noceto	7,02	2,40	0,00	3,58	13,01	12,86
Polesine P.se	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,90
Roccabianca	1,92	0,73	0,00	0,07	2,71	2,68
Salsomaggiore Terme	12,02	1,89	0,96	0,00	14,87	14,69
San Secondo P.se	3,22	1,57	0,48	0,28	5,55	5,48
Sissa	2,49	2,26	0,96	0,97	6,68	6,60
Soragna	2,81	1,89	0,48	0,00	5,19	5,12

Trecasali	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02	2,00
Zibello	1,23	1,75	0,00	1,35	4,32	4,27
	60,00	18,50	6,50	15,00	100,00	98,80
Soci privati						1,20
						100

Art. 4

Gestione e Contabilità

I Comuni dell'ambito territoriale dell'Azienda che si avvalgono dei servizi della stessa regolano i reciproci rapporti attraverso la stipula di **contratti di servizio**, individuando strumenti tecnici comuni per quanto riguarda l'integrazione socio-sanitaria.

Il contratto di servizio disciplina i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie rispettivamente assunti, la durata dell'affidamento, l'individuazione degli standards qualitativi e quantitativi del servizio, le modalità di risoluzione del contratto e della revoca del servizio da parte dei Comuni.

La disciplina dei rapporti finanziari nell'ambito dei contratti di cui sopra tiene conto di eventuali accordi tra Regione e Autonomie Locali per la definizione delle rette e tariffe delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari.

Art. 5

Rapporti finanziari

I Comuni soci dell'ASP, concordano che tutti i costi sostenuti dall'AZIENDA per la gestione di servizi e/o attività socio-assistenziali ad essa conferiti, attribuibili agli Enti medesimi, siano sostenuti attraverso un sistema che viene così definito:

- si dovrà innanzitutto prevedere che vengano detratti dai costi di ogni singolo centro di costo i ricavi delle tariffe eventualmente applicate all'utenza;
- si dovrà poi prevedere che vengano detratti dai "costi" di ogni singolo centro di costo i ricavi relativi ad "oneri a rilievo sanitario" eventualmente rimborsati dall'AUSL;
- si dovrà infine prevedere che vengano detratti dai costi di ogni singolo centro di costo tutti gli altri ricavi eventualmente esistenti (contributi statali/regionali/provinciali, ecc.);
- i restanti costi (o i costi totali laddove non vi siano da detrarre tariffe, oneri a rilievo sanitario o altro) verranno coperti con ricavi provenienti dagli Enti pubblici territoriali che conferiscono all'ASP la gestione dei servizi e/o attività di ogni singolo centro di costo e che i medesimi sosterranno con le modalità che saranno dettagliate in ogni specifico contratto di servizio.

Nel caso di perdite di esercizio dell'ASP, deve essere in primo luogo verificata la possibilità di un autonomo piano di rientro, anche pluriennale, da deliberarsi dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Qualora ciò non sia possibile, l'assemblea dei soci approva, sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di rientro a carico degli Enti pubblici territoriali che conferiscono servizi ed attività all'ASP.

Art. 6

Il Patrimonio

L'Azienda è dotata di un proprio patrimonio, costituito da beni mobili e immobili; l'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.

Il patrimonio al momento della trasformazione è costituito da tutti i beni dell'Istituzione da cui è sorta l'Azienda, comprensivi delle quote iniziali di conferimento degli Enti Fondatori, nonché dalle acquisizioni successive, compresi gli ulteriori conferimenti degli Enti locali e va

iscritto nello stato patrimoniale del bilancio.

L'inventario indica per ciascun bene il soggetto che ha effettuato il conferimento.

A seguito di trasformazioni e alienazioni patrimoniali deve essere aggiornato l'inventario, che deve essere trasmesso alla Regione unitamente al provvedimento di autorizzazione da parte dei Comuni.

L'Azienda predispone, nell'ambito del piano programmatico, un piano di gestione e valorizzazione del proprio patrimonio.

La gestione del patrimonio disponibile dell'Azienda deve garantire una redditività in linea con le rendite di mercato.

Art. 7

Contabilità e Bilancio

L'Azienda ha autonomia contabile e finanziaria; le entrate sono costituite da risorse derivanti dai proventi dei servizi resi, dalle rendite del patrimonio e da altre entrate.

L'Azienda si dota, nell'ambito degli indirizzi e criteri stabiliti con atto di Giunta regionale, dei seguenti documenti contabili:

- piano programmatico;
- bilancio pluriennale di previsione;
- bilancio annuale economico preventivo;
- bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.

L'Azienda si dota altresì di un regolamento di contabilità, sulla base dello schema tipo definito dalla Giunta Regionale, con cui si introduce la contabilità economica e si provvede all'adozione di criteri uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.

Il **piano programmatico** definisce le linee strategiche dell'Azienda e specifica gli obiettivi e gli indirizzi di gestione della stessa. Al suo interno sono in particolare evidenziati:

- le risorse finanziarie ed economiche per la realizzazione degli obiettivi del piano;
- il programma pluriennale degli investimenti e le sue modalità di finanziamento;
- gli indicatori di economicità aziendale e di qualità delle prestazioni;
- le eventuali azioni per la riorganizzazione e la ristrutturazione dei servizi;
- le politiche del personale, con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse;
- le indicazioni in ordine alla politica dei costi e dei ricavi.

Il piano programmatico ha durata triennale e viene aggiornato annualmente in coincidenza con la presentazione del bilancio annuale economico preventivo.

Il piano programmatico viene approvato dalla Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di amministrazione.

Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in conformità allo schema tipo definito dalla Regione; ha la durata del piano programmatico, in conformità al quale è redatto ed a cui deve riferirsi per la formulazione dei valori aziendali e deve indicare distintamente per ciascun esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

Il bilancio annuale economico preventivo è redatto in conformità allo schema tipo definito dalla Regione; esso esprime analiticamente il risultato economico dell'Azienda previsto per il successivo anno solare. E' redatto conformemente al bilancio pluriennale di previsione. E' corredato da una relazione illustrativa, che ne costituisce parte integrante.

Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione pluriennale e annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo si compone del conto economico, dello stato patrimoniale, della nota integrativa e relazione gestionale. Esso viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile e sottoposto, corredato da apposita relazione dell'organo di revisione contabile, all'Assemblea dei Soci che lo deve approvare entro il 30 giugno.

Al bilancio consuntivo è allegato il bilancio sociale delle attività il quale rende conto alla collettività dell'operato dell'Azienda e traduce le cifre di bilancio in termini di risultati raggiunti a favore della propria collettività.

Le Aziende sono tenute ad utilizzare eventuali avanzi di gestione unicamente per lo sviluppo delle attività indicate dallo Statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni e la conservazione del patrimonio.

Nel caso in cui si verifichi un disavanzo di gestione, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci un piano di rientro, l'eventuale disavanzo non coperto dal piano di rientro verrà suddiviso tra gli Enti Territoriali sulla base dei voti assegnati in Assemblea a ciascuno.

Art. 8

Rapporti con gli enti aderenti e con altri Enti

I rapporti con gli Enti Locali che costituiscono l'Azienda sono regolati attraverso il contratto di servizio.

L'Azienda, per l'espletamento del servizio cui è preposta, può attivare collaborazioni con il Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti. Tali rapporti vengono disciplinati con apposite convenzioni o accordi di programma.

Gli Enti Locali aderenti, attraverso apposite convenzioni o accordi di programma, possono attuare tra di loro forme associative, o utilizzare forme associative già esistenti per la gestione dei contratti di servizi e per la rappresentanza negli organi statutari.

Art. 9

Esclusione

L'Assemblea dei Soci può escludere il Socio che:

- a) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Azienda, o svolga attività in contrasto con essa;
- b) non osservi le disposizioni contenute nello Statuto;
- c) entro la data stabilita non abbia provveduto a versare gli eventuali contributi annuali, che potrà comunque decidere di riammetterlo al ricevimento del ritardato versamento.

Art. 10

Recesso

E' consentito il recesso degli Enti Soci, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora il Socio non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto. Essa ha effetto dalla data di presa d'atto da parte dell'Assemblea dei soci, non interrompendo però l'obbligo di pagamento di quote già deliberate.

Il recesso non può essere esercitato prima che sia stato trascorso un biennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.

Art. 11

Norma per il ripiano di eventuali disavanzi pregressi delle IPAB.

Le "Linee guida per la definizione dei programmi delle trasformazioni aziendali" approvate dalla Regione Emilia-Romagna il 02.02.2006 prevedono che l'ASP non debba farsi carico dei disavanzi eventualmente evidenziati dai consuntivi delle Ipab al momento della costituzione dell'Azienda.

Gli enti pubblici territoriali sottoscrittori della presente convenzione condividono che, nell'eventualità che si verifichino ad esito dell'ultimo esercizio finanziario delle Ipab, situazioni di disavanzo, i comuni su cui insistono le strutture proporranno all'Assemblea dei soci, ai sensi del punto 4.1.1. delle linee guida sopra citate, un piano di rientro anche pluriennale.

Art. 12

Disposizioni transitorie

L'Azienda subentra in tutti i rapporti giuridici in corso ed in tutti gli obblighi e diritti assunti e vantati dai Comuni nel momento in cui questi conferiscono il servizio, relativamente

all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali ed alla gestione integrata dei relativi servizi ed attività, fatti salvi i debiti ed i crediti di gestione.

Gli Organi dell'Azienda, dal momento in cui sono costituiti, esercitano le funzioni proprie, anche in carenza del bilancio di esercizio.

L'attività di gestione dei servizi da parte dell'Azienda avviene a partire dal _____ .

Art. 13

Entrata in vigore e durata della convenzione

La presente convenzione, approvata dai competenti Organi contraenti, entra in vigore dopo la firma dei rappresentanti degli enti costitutivi dell'Azienda.

La presente convenzione è prevista di durata a tempo indeterminato. Verrà pertanto riapprovata solo al verificarsi della necessità di apportare modifiche (mutare del numero dei soci, variazioni nel conferimento di servizi/attività, ecc.).

La Convenzione si estinguerà solo in conseguenza dell'estinzione dell'ASP, stante che non è possibile, ai sensi della vigente normativa regionale, una ASP nella quale gli Enti pubblici territoriali non detengano la maggioranza delle quote.

Per il **Comune di Busseto**

Per il **Comune di Fidenza**

Per il **Comune di Fontanellato**

Per il **Comune di Fontevivo**

Per il **Comune di Noceto**

Per il **Comune di Polesine P.se**

Per il **Comune di Roccabianca**

Per il **Comune di Salsomaggiore Terme**

Per il **Comune di San Secondo Parmense**

Per il **Comune di Sissa**

Per il **Comune di Soragna**

Per il **Comune di Trecasali**

Per il **Comune di Zibello**

ALL. "C" alla deliberazione del Consiglio Comunale di Busseto n.4 del 21.01.2008

Documento di indirizzi per la costituzione dell'ASP

PREMESSA

Con la sottoscrizione dell'accordo di programma per la trasformazione delle IPAB è stato approvato il documento con il quale si sono condivisi i seguenti obiettivi specifici che l'ASP dovrà perseguire:

1. mantenere i servizi alla persona decentrati all'interno delle comunità locali, quindi vicini alla domanda e ai luoghi di vita dei cittadini, consolidando ed estendendo il sistema di relazioni con i servizi del territorio, per contribuire allo sviluppo delle reti locali e al miglioramento della continuità dei percorsi di assistenza alla persona;
2. realizzare forme e processi di gestione trasparenti e aperti al contributo e alla valutazione degli utenti e dei soggetti istituzionali deputati, come esercizio delle responsabilità aziendali verso i singoli e la comunità e come stimolo costante all'eccellenza assistenziale e gestionale;
3. realizzare elevate condizioni di efficienza della gestione aziendale, ottimizzando il rapporto fra le risorse investite e risultati prodotti, per favorire lo sviluppo dei livelli di qualità dei servizi e contenere l'onere economico degli utenti e della collettività;
4. mantenere elevati livelli di qualificazione delle figure tecnico-specialistiche e sviluppare ruoli e professionalità manageriali interne, per realizzare condizioni e processi di assistenza e di gestione efficaci e razionali.

1) INDICAZIONI GENERALI SULLE MODALITA' DI SOSTENIMENTO DEI COSTI

Gli enti pubblici territoriali sottoscrittori della convenzione per la costituzione dell'ASP "Distretto di Fidenza" concordano che vengano previste indicazioni generali sulle modalità di sostenimento dei costi relativi a servizi e/o attività conferiti all'ASP che sarà poi ogni singolo contratto di servizio ad andare a dettagliare.

Tutti i costi sostenuti dall'Azienda, compresi i costi comuni (Direzione, Ragioneria, Affari Generali, Organi, ecc.) dovranno, come previsto in contabilità economica analitica, essere attribuiti ai diversi centri di costo relativi a servizi/attività erogati.

Gli enti pubblici territoriali sottoscrittori della convenzione per la costituzione dell'ASP, concordano che tutti i costi sostenuti dall'ASP per la gestione di servizi e/o attività socio-assistenziali ad essa conferiti, attribuibili agli Enti medesimi, siano sostenuti attraverso un sistema che viene così definito:

- si dovrà innanzitutto prevedere che vengano detratti dai costi di ogni singolo centro di costo i ricavi delle tariffe eventualmente applicate all'utenza;

- si dovrà poi prevedere che vengano detratti dai “costi” di ogni singolo centro di costo i ricavi relativi ad “oneri a rilievo sanitario” eventualmente rimborsati dall’AUSL;
 - si dovrà infine prevedere che vengano detratti dai costi di ogni singolo centro di costo tutti gli altri ricavi eventualmente esistenti (contributi statali/regionali/provinciali, ecc.);
 - i restanti costi (o i costi totali laddove non vi siano da detrarre tariffe, oneri a rilievo sanitario o altro) verranno coperti con ricavi provenienti dagli Enti pubblici territoriali che conferiscono all’ASP la gestione dei servizi e/o attività di ogni singolo centro di costo e che i medesimi sosterranno con le modalità che saranno dettagliate in ogni specifico contratto di servizio.
- Nel caso di perdite di esercizio dell’ASP, deve essere in primo luogo verificata la possibilità di un autonomo piano di rientro, anche pluriennale, da deliberarsi dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Qualora ciò non sia possibile, l’assemblea dei soci approva, sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di rientro a carico degli Enti pubblici territoriali che conferiscono servizi ed attività all’ASP.

In attesa della emanazione delle specifiche direttive regionali in materia di compensi per gli organi dell’ASP (Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Collegio dei Revisori), considerato che i componenti l’Assemblea hanno diritto al solo rimborso spese, si ritiene utile prevedere che nella fase iniziale tali compensi debbano essere previsti nella misura minima per evitare l’aumento indiscriminato dei costi di gestione.

2) INDIRIZZI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE TARIFFARIE

Gli enti pubblici territoriali sottoscrittori della convenzione per la costituzione dell’ASP “Distretto di Fidenza” concordano che non sia opportuno andare ad introdurre, nella fase iniziale di vita dell’ASP e fino alla approvazione della direttiva regionale in materia di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato di interventi e servizi sociali, prevista dall’art. 49 della Legge Regionale n. 2 del 2003, sostanziali modifiche nelle politiche tariffarie già applicate ai servizi ed alle attività gestiti finora dai Comuni prima dell’avvio della Azienda. Continueranno pertanto ad applicarsi, in questa prima fase, i regolamenti attualmente vigenti e ciò dovrà essere inserito nei diversi contratti di servizio.

3) INDIRIZZI GENERALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO

Si ritiene vi debba essere, come del resto nella Convenzione fra enti, l’indicazione della durata almeno triennale dei medesimi. Andrà poi inserita l’indicazione che il “contratto di servizio”, una volta scaduto, continua ad applicarsi fino a che non venga consensualmente modificato fra le parti. Naturalmente il recesso di un socio ente locale, o la revoca da parte di un socio del conferimento di uno o più servizi/attività, mentre comporta, oltre che la modifica della Convenzione, la necessaria e conseguente modifica dei “contratti di servizio”, non comporta modifica statutaria. I contratti di servizio saranno approvati dagli organi esecutivi degli Enti pubblici territoriali soci individuati come sottoscrittori. I contratti di servizio, per le parti riferite a servizi e/o attività socio/sanitari integrati, saranno sottoscritti anche dall’Ausl. Ogni singolo contratto di servizio dovrà contenere, la definizione di ogni aspetto relativo alle modalità di gestione dei servizi e/o delle attività conferiti, ivi compresa l’individuazione degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi. Saranno inoltre raccolti e forniti dati economici suddivisi per “filiali”, corrispondente ad ogni servizio conferito dagli enti locali e dalle ex Ipab).

4) INDIRIZZI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DEL PERSONALE

In merito al personale dell'Azienda, si ricorda che il d.lgs. n. 207/2001, d'attuazione delle legge-quadro di riforma degli interventi e dei servizi sociali (legge n. 328/2000), prevede, all'art. 11, comma 3, che gli statuti delle ASP devono garantire l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro, stabilendo, nel comma 1, che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona ha natura privatistica (come del resto accade per tutto il personale pubblico ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 – TU pubblico impiego) ed è disciplinato, previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva, secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III del d.lgs. n. 29/1993, e successive modificazioni (oggi d.lgs. n. 165/2001 cit.). Ad oggi, nessun comparto è stato istituito. Nelle more, vige l'art. 1 del CCNL del comparto Regioni/Autonomie Locali del 22/1/2004, ai sensi del quale continua ad applicarsi, sino a nuovo apposito CCNL, il contratto stesso degli enti locali.

I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di organizzazione dell'azienda, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, adottando il metodo della programmazione delle assunzioni secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (valevole per tutti gli enti pubblici), e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate.

E' necessario, rispettando i previsti moduli di relazione sindacale, prevedere quanto meno le regole di attribuzione delle risorse umane all'azienda da parte degli enti che conferiscono i servizi, pertanto sia quelli dipendenti degli Enti Locali che per quelli delle Ipab (art. 31 d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale i dipendenti seguono i servizi trasferiti o conferiti) e, insieme, i criteri per gli eventuali trasferimenti di quote di risorse umane ad enti soci che dovessero recedere dall'azienda, in rapporto alla consistenza dei servizi riacquisiti dagli stessi.

5) INDIRIZZI GENERALI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.

Gli enti locali pubblici territoriali che conferiscono servizi/attività conferiscono, attraverso gli appositi contratti di servizio, anche i beni mobili ed immobili necessari alla funzionalità dei servizi/attività e già destinati alla gestione dei medesimi. La convenzione fra gli enti disciplina le compensazioni patrimoniali relativamente ai beni immobili. Non si prevedono compensazioni patrimoniali relativamente ai beni mobili. Tali beni sono assegnati non in proprietà ma esclusivamente a titolo d'utilizzo per le specifiche esigenze dei servizi/attività conferiti:

- L'ASP è proprietaria dei beni mobili ed immobili di proprietà delle IPAB trasformate.
- Le manutenzioni degli immobili competono:

1) Manutenzioni ordinarie

A totale carico ASP.

2) Manutenzioni straordinarie

a) Immobili di proprietà comunale

A totale carico del Comune proprietario, che va ad aggiungere quanto speso per tali manutenzioni con fondi comunali all'importo per il quale ricevere compensazione patrimoniale.

b) Immobili di proprietà ASP

A totale carico ASP.

Per effettuare interventi straordinari di manutenzione, l'ASP potrà avvalersi del personale tecnico già presente all'interno della dotazione organica degli Enti locali soci.

L'acquisto di ulteriori beni mobili necessari alla gestione di servizi/attività conferiti compete

all'ASP (il Comune che dovesse revocare il conferimento di un servizio/attività che prevede una struttura immobiliare sul proprio territorio diverrà proprietario di tali beni mobili, rimborsando all'ASP quanto eventualmente ancora da ammortizzare);

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 29 gennaio 2008 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 09/02/2008 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m..

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
